ALLEGATO DCC. n°57/2009

A.T.O. LE/1
Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani
Prot n. 443
del 07/08/09

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Comune di Cavallino
Autorità per la gestione dei rifiuti nel bacino LE/1
Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia - Regione Puglia

PREMESSO

- Che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con decreto n. 189 del 19/10/2006 stabiliva, tra l'altro, il termine di sessanta giorni, dalla notifica di detto atto ai Comuni appartenenti all'ATO LE/1, per la trasformazione volontaria, nella forma specificatamente individuata dagli enti locali, della Autorità per la gestione dei rifiuti in soggetto con personalità giuridica;

- Che con deliberazione n. 40 del 15/12/2006 l'ATO LE/1 ha approvato sia la trasformazione dell'ATO in Consorzio che i relativi Statuto e Convenzione;

- Che i 26 Comuni, dei 27 che costituiscono l'ATO LE/1, con proprie deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali hanno preso atto della suddetta deliberazione ATO e dei relativi Statuto e Convenzione;

- Che il Consorzio non è stato ancora oggi costituito perché il TAR del Lazio con sentenze n. 4870/07 e 4871/07, accogliendo i relativi ricorsi presentati dal Comune di Cavallino, ha annullato il decreto n. 189 del 19/10/2006, la deliberazione ATO n. 40 del 15/12/2006, nonché tutte le delibere dei 26 Comuni;

- Che il Presidente della Regione Puglia ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso le suddette sentenze del TAR del Lazio;

- Che tale appello non è stato ancora deciso, mentre le sentenze di I grado sono esecutive;

- Che uno dei principali problemi attiene alla proprietà dei terreni e degli impianti di smaltimento e trattamento a servizio dell'ATO LE/1 situati nel territorio del Comune di Cavallino;

- Che tale problema non attiene ai contributi socio-ambientali collegati all'ubicazione degli impianti e non alla proprietà degli stessi; così come non attiene agli oneri della post-gestione trentennale già a carico dei gestori degli impianti di smaltimento esistenti;

- Che comunque la convenzione 17/5/1999 rep. n. 472/99 tra il Comune di Cavallino ed Ambiente e Sviluppo soc. consortile a r.l. continuerà, per tutta la durata della concessione, a produrre tutti i suoi effetti (ivi compresi quelli relativi alla percezione da parte del Comune di £. 14 per ogni kg. di rifiuto conferito) sino alla sua scadenza;

- Che tutte le parti manifestano interesse a definire la questione che impedisce all'ATO di ottenere i finanziamenti regionali e di assumere le proprie competenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di affidamenti della gestione degli impianti di smaltimento attuali e futuri a servizio dei 27 Comuni che la costituiscono.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite

CONVENGONO

1. I terreni di sedime e gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti attualmente a servizio dei 27 comuni costituenti l'ATO LE/1, che ricadono tutti nel territorio del Comune di Cavallino sono di proprietà, o diventeranno di proprietà alla scadenza dei contratti di gestione in essere, del Comune di Cavallino con vincolo di destinazione a servizio dell'ATO LE/1 sino a nuove modifiche legislative;

2. Alla scadenza dei contratti di gestione in essere, ove gli impianti siano ancora utilizzabili, l'affidamento della gestione sarà fatta dall'ATO LE/1;

3. Lo statuto e la convenzione allegati alla delibera dell'ATO n. 40/2006 saranno così modificati dall'assemblea dell'ATO LE/1:

   a) l'art. 2 comma 2 dello statuto viene integralmente sostituito dal seguente testo: " la proprietà degl'impianti già realizzati rimane di esclusiva titolarità degli enti locali, mentre il Consorzio subentra all'ente locale esclusivamente nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso".
   b) L'art. 2 comma 2 e l'art. 4 della Convenzione vengono interamente eliminati.

4. Il Comune di Cavallino rinuncerà ai predetti ricorsi, nonché alla esecuzione ed agli effetti delle predette sentenze TAR Lazio con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nel momento in cui diverrà esecutiva ed inoppugnabilela delibera dell'ATO di modifica dello statuto e della Convenzione ATO di cui al precedente punto 3) del presente atto;

5. La Regione Puglia, in persona del Presidente della Regione Puglia, anche nella sua veste di Commissario delegato, una volta che sarà intervenuta la rinuncia del Comune di Cavallino di cui al punto 4) del presente atto, e che sarà divenuta esecutiva ed inoppugnabile la trasformazione dell'ATO in Consorzio, rinuncia, per sopraggiunta carenza di interesse, all'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

6. Le intese raggiunte con il presente atto saranno efficaci e vincolanti a seguito dell'approvazione del presente atto di transazione da parte dell'assemblea dell'ATO LE/1, che dovrà avvenire entro 45 gg. decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo.

Bari, 07 - 08 - 2009

Comune di Cavallino

ATO LE/1

Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia – Regione Puglia